

**“ARCHIBUGIERI SANTISSIMO SACRAMENTO
DISTRETTO CORPO DI CAVA – ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE – ENTE DEL TERZO SETTORE”**

STATUTO

CAPO I

DENOMINAZIONE – SCOPI – DURATA

ART. 1 – È costituita l'associazione storico culturale “Archibugieri Santissimo Sacramento Distretto Corpo di Cava Associazione di Promozione Sociale-Ente del Terzo Settore” (di seguito l'Associazione).

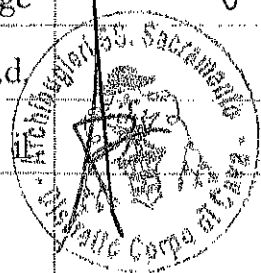
L'Associazione, fondata nel 1969 in veste di Associazione non riconosciuta, viene costituita con Atto del Notaio Renato Tafuri in data 25 marzo 1981 al n. 7495 del Repertorio n. 2094 della Raccolta, ha sede in Cava de' Tirreni al Corso G. Mazzini, 6. La variazione della sede nell'ambito del territorio del Comune di Cava de' Tirreni non comporta la modifica del presente Statuto.

L'utilizzo della locuzione “Associazione di Promozione Sociale-Ente del Terzo Settore” è obbligatorio ed è subordinato all'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione è organizzata e costituita in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del Codice del Terzo Settore. La sua durata è illimitata.

L'Associazione adotta lo stemma dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni ed i relativi colori bianco, nero e rosso abbaziale.

ART. 2 – L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, in conformità alla legge n. 106 del 6 giugno 2016 ed al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, costituita per



perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti Enti.

ART. 3 – Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, con particolare riguardo a quanto indicato alle lettere f), h) i), k), u); organizza attività di promozione sociale, culturale, ricreative in generale, con particolare riguardo ai settori della promozione e della divulgazione della storia e delle tradizioni religiose della città di Cava de' Tirreni tra il XV ed il XVII secolo, attraverso l'organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale rivolte alla cittadinanza, finalizzate anche alla valorizzazione ed alla consapevolezza dell'identità storica cittadina e delle tradizioni locali attraverso:

- a) la partecipazione annuale ai Festeggiamenti in Onore del Santissimo



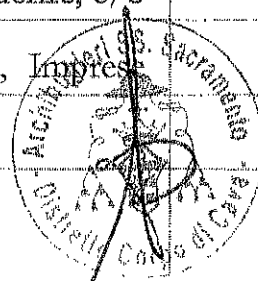
Sacramento ed alla Disfida dei Trombonieri;

- b) l'organizzazione di conferenze, mostre, concorsi e la promozione di iniziative di carattere editoriale volte a stimolare l'interesse culturale alle tradizioni locali.

Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri associati ed anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

ART. 4 – Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita attività ulteriori secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, ed ai sensi dell'art. 84 del Codice del Terzo Settore; attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari; ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalla legge.

ART. 5 – Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri Enti del Terzo Settore e con Enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati; può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese Sociali e/o altri Enti di carattere strumentale senza fini di lucro.



CAPO II

SOCI

ART. 6 – Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che aderiscono alle finalità associative ed approvano e rispettano lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali.

Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa nella misura e con le modalità stabilite annualmente dall'Assemblea, secondo le necessità del sodalizio.

Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore alla metà più uno delle Associazioni di Promozione Sociale.

La quota sociale corrisposta dal Socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante per il sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Le modalità e le condizioni di Associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate da Regolamenti. Lo *status* di Socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

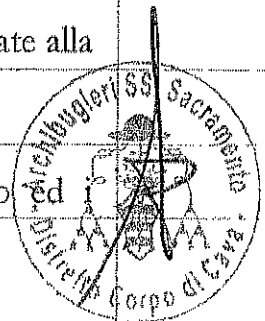


L'ammissione si ottiene previa presentazione di domanda diretta al Consiglio Direttivo, corredata da certificazione attestante la sana e robusta costituzione fisica, con dichiarazione di aver preso visione dello Statuto sociale e di dividerne gli scopi, nonché l'indicazione del settore del quale si intende far parte. Per i richiedenti minori d'età, la domanda dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale: il sottoscrittore rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e ne risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. Alle attività del settore Archibugieri, possono partecipare i soli maggiorenni in possesso di porto d'armi in corso di validità e arma propria, efficiente e regolarmente denunciata.

La domanda di ammissione, affissa all'albo sociale il giorno stesso della presentazione, viene valutata con deliberazione dal Consiglio Direttivo; può essere rifiutata solo per gravi motivi che devono essere verbalizzati e comunicati all'interessato entro sessanta giorni: questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, se non già appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

ART. 7 – I Soci hanno diritto:

- a concorrere all'elaborazione del programma associativo, nonché a partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dall'ente ed alla vita associativa in genere;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate alla qualifica di Socio;
- a partecipare alle Assemblee, approvare i Bilanci, lo Statuto



Regolamenti associativi;

- ad eleggere gli Organi Sociali ed a farsi eleggere negli stessi, ove in possesso dei requisiti.

Gli Organi Sociali sono eletti nel rispetto dei principi di trasparenza, segretezza ed unicità del voto, con le modalità di cui all'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

I Soci hanno il dovere di:

- a) sostenere le finalità e gli scopi dell'Associazione ed osservarne lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) corrispondere le quote associative stabilite dagli Organi Sociali, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- c) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- d) di partecipare ad un numero minimo (stabilito annualmente dall'Assemblea) di manifestazioni di carattere nazionale o internazionale;
- e) osservare le norme Statutarie ed i Regolamenti, cooperare per le sempre migliori sorti del Sodalizio, contenendo, con saggezza, il contrasto campanilistico esistente tra i gruppi similari cittadini, ed a comportarsi sempre esemplarmente sia all'interno che all'esterno del Sodalizio.

Ogni Socio, purché iscritto da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per l'elezione degli Organi Sociali elettivi dell'Associazione, nonché a candidarsi,



se maggiorenne per le cariche sociali nei termini previsti dal presente Statuto o dall'apposito Regolamento.

Ogni Socio ha diritto ad esaminare i libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede sociale entro trenta giorni dalla richiesta, senza possibilità di estrarne copia.

I Soci cessano di far parte dell'Associazione per: recesso da presentarsi con le modalità stabilite da apposito Regolamento; scioglimento dell'Associazione; morte e esclusione.

CAPO III

ORGANI SOCIALI

ART. 8 – Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri o Saggi;
- l'Organo di Controllo nominato dall'Assemblea dei Soci laddove ricorrano i presupposti di legge o se ne ritenga la necessità.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

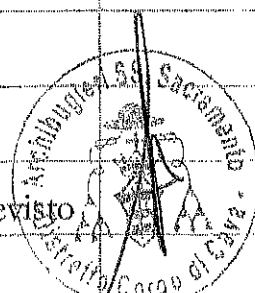
CAPO IV

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 9 – L'ASSEMBLEA dei SOCI è il massimo Organo rappresentativo dell'Associazione e ne determina gli indirizzi generali e programmatici.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali e, quando previsto



l'Organo di Controllo;

- b) approva il Bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e
- promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli Associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- f) approva i Regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e degli altri
Organi Sociali, il Regolamento Organico di attuazione e il
Regolamento Disciplinare;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione e fusione o la scissione
dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo,
dallo Statuto o dai Regolamenti alla sua competenza.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto gli Associati iscritti da almeno tre mesi.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del programma delle attività sociali entro il 30 aprile di ogni anno, e nei termini prescritti dal presente Statuto o Regolamento per l'indizione delle elezioni degli Organi Sociali quando il mandato di questi venga a scadere.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Collegio dei Revisori dei Conti. Può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno i quattro decimi dei Soci, con la formulazione per articoli dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere affisso all'Albo Sociale, anche digitalmente, almeno dieci giorni prima della data fissata e deve riportare



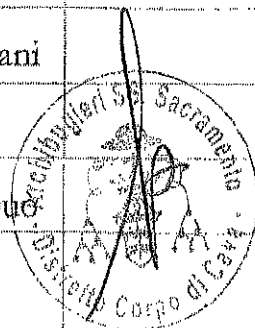
l'ordine del giorno, la data ed il luogo di svolgimento della riunione. La convocazione delle Assemblee può avvenire anche a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata, con le spese a carico dei Soci che ne abbiano fatto espressa richiesta scritta.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione se vi partecipa la metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora e non più di ventiquattro.

Le Assemblee dei Soci deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Deliberano con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti in caso di: nomina del Presidente dell'Assemblea; modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo; mozione di fiducia e sfiducia agli Organi Sociali; azione di responsabilità nei confronti degli Organi Sociali; approvazione dei Regolamenti di funzionamento dell'Associazione; Riabilitazione del Socio sospeso; Esclusione dell'associato; Trasformazione, fusione e scissione; in tutti gli altri casi previsti dai regolamenti o da apposita decisione assembleare.

Le votazioni nelle Assemblee si svolgono per alzata di mano, per appello nominale su richiesta di almeno un quarto dei presenti aventi diritto al voto, e per scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto. Nel corso di diverse domande di votazione, quella di scrutinio segreto prevale sulle altre, quella di appello nominale su quella per alzata di mano. Il voto per alzata di mano a richiesta è soggetto a riprova prima della proclamazione dell'esito della votazione. La nomina e la revoca degli Organi Sociali avvengono sempre a scrutinio segreto.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, l'Assemblea può



approvare un Regolamento di funzionamento della stessa.

CAPO V

PRESIDENTE

ART. 10 – Il PRESIDENTE è il Legale Rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza prolungata o impedimento, può delegare ad un membro del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di determinati atti. È eletto con le modalità indicate in apposito regolamento, e convoca dirige e presiede il Consiglio Direttivo. Dura in carica due anni e può essere rieletto.

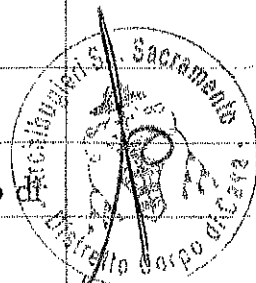
CAPO VI

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11 – Il CONSIGLIO DIRETTIVO ha il governo dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. È presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è costituito da sette Soci Ordinari eletti con modalità indicate in apposito regolamento. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Capitano;
- Addetto ai Costumi e alla Sede;
- Addetto alle Attività Ricreative e Culturali.

Le attività del Consiglio Direttivo sono coordinate dal Presidente. In caso di



sua temporanea assenza o impedimento, le sue facoltà relative al coordinamento del Consiglio Direttivo sono devolute al Vice Presidente e, per temporanea assenza o impedimento di questi, al consigliere più anziano per iscrizione.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno parità di voto.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite se vi partecipa la maggioranza dei Consiglieri. Le modalità e i tempi di convocazione del Consiglio Direttivo sono fissate in relazione all'urgenza delle argomentazioni da trattare.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, l'Assemblea può adottare un Regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo.

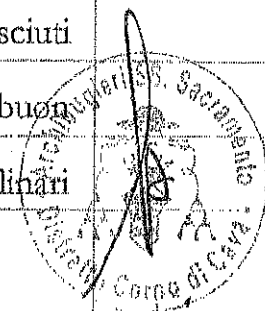
CAPO VII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 12 – Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI sovrintende alla disciplina dell'Associazione ed è competente per la revisione dei provvedimenti disciplinari adottati in primo grado dal Consiglio Direttivo.

È composto da tre membri eletti con modalità indicate in apposito regolamento. I componenti del Collegio restano in carica per due anni e possono essere rieletti. Tra i suoi membri sono nominati il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario custode del registro delle relative deliberazioni.

Non possono far parte di tale Collegio, coloro che siano stati riconosciuti colpevoli dall'autorità giudiziaria di reati contro l'ordine pubblico ed il buon costume e coloro che siano stati colpiti dai quei provvedimenti disciplinari



riconosciuti ostativi per tale carica dal Regolamento interno.

Qualora uno dei componenti cessi per morte, dimissioni o decadenza, gli subentra nella carica il primo dei non eletti; qualora, per motivi sopra elencati, vengano meno tutti i Proviviri originariamente eletti, il Collegio è automaticamente decaduto.

Esiste l'incompatibilità con gli altri Organi del sodalizio.

CAPO VIII

SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 13 – Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate dal Consiglio Direttivo sono l'ammonizione e la sospensione, nei casi previsti tassativamente dal Regolamento Disciplinare.

Il Collegio dei Proviviri può proporre all'Assemblea l'esclusione dell'Associato nei casi previsti dal Regolamento Disciplinare.

Le modalità di esclusione dell'Associato, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, sono individuate dal Regolamento Disciplinare.

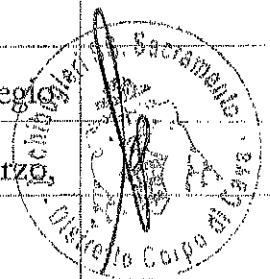
Il Regolamento Disciplinare è approvato dall'Assemblea dei Soci e stabilisce il funzionamento del Collegio dei Proviviri oltre che quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo.

CAPO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 14 – Gli Associati si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali controversie che dovessero presentarsi tra essi, per questioni attinenti alla vita associativa, o tra essi e l'Associazione.

Di conseguenza si impegnano a devolvere tali controversie ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed il terzo,



con funzioni di Presidente, dagli Arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per il territorio di Cava de' Tirreni su istanza dell'Arbitro più diligente.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo con lettera raccomandata o PEC da inviarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando il nominativo del proprio Arbitro; la controparte dovrà, entro quindici giorni e con le stesse modalità, nominare l'Arbitro dalla stessa designato.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità e in via irrituale e la sua decisione sarà vincolante per le parti, che si impegnano ad accettarla quale espressa delegata della loro volontà.

L'arbitrato avrà sede nella città di Cava de' Tirreni.

La mancata accettazione e/o esecuzione del Lodo Arbitrale comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione dell'esclusione comminata con le modalità previste dal presente Statuto o Regolamento.

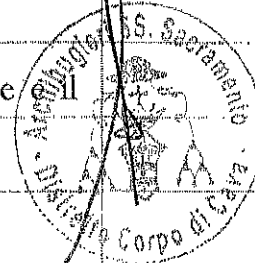
CAPO X

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 15 – IL COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI, è composto da tre membri eletti con modalità previste in apposito Regolamento. I componenti restano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.



Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento; esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

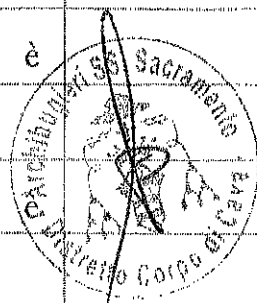
Ciascun revisore può verificare la situazione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione in qualsiasi momento e senza preavviso: della verifica si redige un verbale che deve essere sottoscritto dal Tesoriere o suo delegato presente. Il verbale deve concernere lo svolgimento e gli esiti delle operazioni di controllo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, per il tramite del suo Presidente, ha il potere di convocare l'Assemblea dei Soci in caso di gravi irregolarità finanziarie ed amministrative.

Il Collegio, inoltre, è tenuto ad effettuare una verifica trimestrale della situazione finanziaria, con l'obbligo della redazione di un verbale: da tale verbale deve risultare la rispondenza delle singole voci di entrata e di uscita riportate nella contabilità con quelle approvate nel bilancio preventivo e dovrà essere trasmesso all'Assemblea dei Soci e messo a disposizione dei Soci che chiedano di prenderne visione.

Qualora uno dei componenti cessi per morte, dimissioni o decadenza, gli subentra nella carica il primo dei non eletti; qualora, per motivi sopra elencati, vengano meno tutti i Revisori originariamente eletti, il Collegio è automaticamente decaduto.

ART. 16 - L'ORGANO di CONTROLLO, anche monocratico,



nominato dall'Assemblea dei Soci laddove ricorrano i presupposti di legge o se ne sia ritenuta la necessità. In caso di composizione collegiale, l'Organo di Controllo è composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque componenti in numero dispari.

Dura in carica due anni ed i componenti possono essere rieletti.

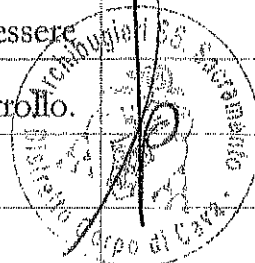
Almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.

Sussiste l'incompatibilità con la carica di Presidente dell'Associazione e di membro del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

CAPO XI



PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 17 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- donazioni, erogazioni e lasciti;
- quote di partecipazione societarie;
- obbligazioni ed altri titoli pubblici;
- fondo di riserva;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

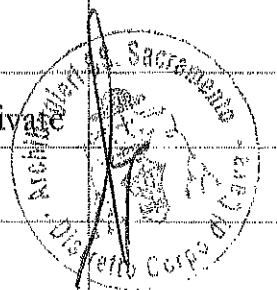
Del patrimonio fa parte, oltre a quello esistente, ogni futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'art. 21 del presente Statuto.

ART. 18 – Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali degli associati;
- proventi della gestione del patrimonio;
- ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto;



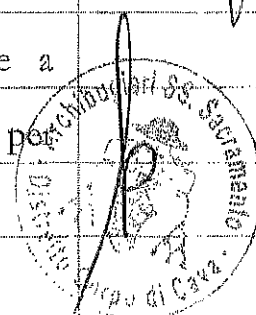
- attività di raccolta fondi;
- contributi di associati ed altre persone fisiche;
- contributi di enti pubblici e privati;
- convenzioni con enti pubblici;
- erogazioni liberali;
- titoli di solidarietà;
- attività commerciali marginali.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio: esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e deve essere corredato da tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 5 a seconda dei casi, nella relazione di missione od in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi, anche digitalmente, all'Albo Sociale e portati idoneamente a conoscenza degli associati prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.



Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale deve essere affisso, anche digitalmente, all'Albo Sociale, portato idoneamente a conoscenza degli associati prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

CAPO XII

REGOLAMENTI

ART. 19 – Qualora il Consiglio direttivo o L'Assemblea dei Soci ritengano opportuno disciplinare questioni rilevanti per la vita dell'Associazione, possono adottare regolamenti.

I Regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta.

Il Regolamento Organico ed il Regolamento Disciplinare, per la particolarità delle disposizioni in esse contenute, sono adottati e modificati dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza qualificata dei due terzi.

Il contenuto dei regolamenti non può in alcun modo contrastare con le disposizioni del presente Statuto.

ART. 20 – Il Regolamento Organico, approvato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze prescritte dal presente Statuto, disciplina il funzionamento dell'Associazione e dei suoi Organi, lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali elettive ed ogni altra materia l'Assemblea ritenga opportuno disciplinarvi.

Il Regolamento Organico può prevedere ulteriori obblighi a carico dei Soci diversi da quelli di cui al presente Statuto e sanzioni disciplinari diverse da quelle in questa sede disciplinate.



CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO – SCIoglimento

ART. 21 – L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore, con le modalità prescritte dalla legge e dal Codice del Terzo Settore.

Iscrive inoltre nel Registro tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

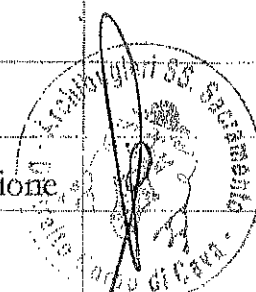
ART. 22 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applica quanto disposto dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre normative di settore applicabili. Per quanto non riconducibile alle citate disposizioni, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ART. 23 – In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine l'Assemblea nominerà un liquidatore a maggioranza assoluta dei presenti. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza qualificata dei due terzi degli associati.

CAPO XIV

INTERPRETAZIONI

ART. 24 – Qualora dovessero sorgere dubbi relativamente all'interpretazione



del presente Statuto, sino a che sull'argomento non si pronunci l'Assemblea debitamente richiesta, è vincolante il parere del Presidente.

Approvato all'unanimità, con prova e controprova dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Storico Culturale "Archibugieri SS. Sacramento-Distretto Corpo di Cava-APS-ETS". Formato da 20 pagine dattiloscritte con sistema elettronico, composto da 24 articoli.

Cava de' Tirreni 17.03.2024.

Il Presidente

Il Segretario

Paolo Apicella

Federica Apicella